

■ Statuto del Comune di Thiesi



DELIBERA N° 8

■ Approvato dal Consiglio Comunale, 6 marzo 2001

■ Testo corretto in seguito a parziale annullamento CO.RE.CO., il 25.05.2001

Articolo 1

Principi fondamentali

1- Il Comune di Thiesi è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto. Esercita funzioni proprie e funzioni delegate dalle leggi statali e regionali.

2- Il Comune di Thiesi rappresenta la comunità di Thiesi, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

3- L'autogoverno della comunità di Thiesi si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e tutti gli atti amministrativi adottati dagli organi comunali.

Articolo 2

Azioni, funzioni e fini

Il Comune:

1. ispira la propria azione al superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
2. riconosce la funzione sociale dell'iniziativa economica privata;
3. assume tra i suoi propri fini la tutela della salute, concorrendo a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute dei cittadini;
4. concorre a garantire il diritto all'ambiente, adottando le misure necessarie a conservare e difendere il patrimonio naturale, eliminando le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque;
5. tutela il patrimonio storico, artistico e paesaggistico, garantendone il godimento da parte della collettività;
6. il patrimonio culturale nelle sue espressioni di costumi e tradizioni locali, promuove lo sport dilettantistico e lo sviluppo del turismo;
7. sostiene la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, tutelando la maternità, l'infanzia, i soggetti portatori di handicap, i meno abbienti, gli anziani, favorendo i servizi di assistenza domiciliare;
8. riconosce il valore fondamentale della formazione scolastica, facilitando l'assolvimento dell'obbligo scolastico e favorendo la prosecuzione degli studi degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi;

9. promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali e delle infrastrutture sociali e delle attività agricole, artigianali turistiche e commerciali;

10. provvede alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite negli strumenti di programmazione.

Articolo 3

Programmazione e forme di cooperazione

Il Comune:

1. realizza le proprie finalità adottando il metodo della programmazione;

2. svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali;

3. promuove la responsabile partecipazione dei cittadini e delle loro formazioni sociali all'attività di determinazione dell'indirizzo politico amministrativo;

4. concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Sarda avvalendosi dell'apporto dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

5. I rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e la Regione sono ispirati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

6. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità montana.

Articolo 4

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune di Thiesi è costituito dai terreni circoscritti alla relativa mappa catastale e confinante a nord con i Comuni di Ittiri e Bessude, ad est con Borutta, a sud-est con Cheremule, a sud con Giave, Cheremule e Cossoine, a sud-ovest con Romana, ad ovest con Romana, a nord-ovest con Villanova.

2. Il Palazzo Civico sede comunale è ubicata a Thiesi in Piazza Caduti in guerra in passato sede del feudatario Duca Manca.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

4. La modifica dell'ubicazione della sede comunale è disposta dal Consiglio Comunale.

Articolo 5
Albo pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel Palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio", per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario comunale cura l'affissione di cui al comma 1 avvalendosi di un messo comunale o facente funzioni e su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Articolo 6
Stemma e gonfalone

1. Il Comune di Thiesi promuove la ricerca di uno stemma e di un gonfalone in grado di simbolizzare la storia del suo popolo.

Parte I
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Titolo I
ORGANI DEL COMUNE

Articolo 7
Organi del Comune

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

Articolo 8
Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da sedici consiglieri.
2. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
3. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia amministrativa e funzionale.
4. I casi di scioglimento del Consiglio Comunale sono determinati dalla legge.

Articolo 9

Competenze del Consiglio Comunale e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti dal presente statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale. Nei modi stabiliti dallo statuto partecipa alla definizione, adeguamento e verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori.

4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Articolo 10

Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono, in ogni modo, ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art.42 del D.lgs 267/00.

3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono Consiglieri Comunali in numero pari o superiore a quello previsto dalla legge.

4. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal regolamento che detta, in particolare le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica, altresì, il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute.

5. Il Sindaco, quale presidente del Consiglio comunale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Articolo 11

Commissioni e gruppi di lavoro

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.

2. Volta per volta disciplina le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

4. Ove si provveda ad istituire Commissioni consiliari aventi funzioni di garanzia e di controllo, la presidenza delle Commissioni medesime viene attribuita a un rappresentante dell'opposizione consiliare.

5. Il Consiglio comunale può, oltre le Commissioni, istituire, nel rispetto del criterio proporzionale, gruppi di lavoro per settori dell'attività politico-amministrativa. Ai gruppi di lavoro possono partecipare anche cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

Articolo 12

I Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza limite di mandato.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio comunale entro dieci giorni procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del dlgs 267/00.

Articolo 13

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, sino al quarto grado civile.

2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive o a cinque nell'anno solare sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale dopo dieci giorni dalla notifica all'interessato della proposta di decadenza, entro detto termine il Consigliere ha facoltà in limine di presentare le giustificazioni dovute.

4. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

5. Il Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed Enti da esso dipendenti e dalle Società partecipate le notizie utili all'espletamento del mandato. E' tenuto nell'esercizio di tale diritto al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.

Articolo 14

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggiore numero di voti per ogni lista.

Articolo 15

Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi di governo e opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario, del Direttore Generale e dei Funzionari Dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.

Articolo 16

Composizione e prerogative

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

2. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero pari di Assessori non superiore a sei. Gli Assessori sono nominati tra i Consiglieri ovvero tra cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere. Le funzioni di Vicesindaco non possono essere attribuite ad Assessori nominati al di fuori dei componenti del Consiglio. Gli Assessori scelti tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

3. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti, gli istituti della decadenza sono disciplinati dalla legge.

4. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma precedente, non possono contemporaneamente fare parte della Giunta gli ascendenti e i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.

5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

6. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della rispettiva Giunta non comporta le dimissioni degli stessi. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso d'approvazione di una

mozione di sfiducia, votata per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario.

7. I membri della Giunta comunale, Sindaco e Assessori, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione.

Articolo 17

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le riunioni della Giunta non sono aperte al pubblico; le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Articolo 18

Attribuzioni

1. La Giunta comunale: partecipa all'elaborazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.

2. Alla Giunta comunale compete l'adozione degli atti di programmazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane nell'ambito degli indirizzi programmatici adottati, nonché l'adozione degli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale, non rientranti nella competenza di altri organi e in particolare:

a) In materia di gestione delle risorse umane:

- adotta, nel rispetto dei criteri generali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- approva il programma annuale e triennale delle assunzioni;
- nomina le commissioni per le selezioni pubbliche e per le selezioni interne;
- nomina il nucleo di valutazione.

b) in materia di programmazione economico-finanziaria:

- approva il piano esecutivo di gestione e relative variazioni;

- approva i prelievi dal fondo di riserva dandone comunicazione al Consiglio;
- assume in "via d'urgenza" variazioni al Bilancio di previsione e le sottopone al Consiglio per la ratifica entro sessanta giorni e comunque, entro il 31 dicembre dell'esercizio di riferimento;
- approva lo schema di Bilancio di previsione e la relazione previsionale programmatica da sottoporre al Consiglio;
- approva la relazione illustrativa al rendiconto di gestione con la quale esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti;
- assume i mutui, se previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria;

c) -in materia di programmazione dell'acquisizione dei fattori produttivi: - approva la programmazione di forniture e di servizi e i capitolati speciali d'appalto per le forniture di beni e per l'appalto di servizi;

d) - in materia di opere pubbliche: -

- approva gli studi di fattibilità e, purché conformi agli strumenti urbanistici, i progetti preliminari delle opere pubbliche al fine della formazione del programma triennale e annuale delle opere pubbliche;
- approva, nel rispetto della programmazione triennale e annuale adottata dal Consiglio, i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche inserite nel programma approvato dal Consiglio comunale, nonché i relativi certificati di regolare esecuzione e di collaudo;
- attribuisce gli incarichi in materia di redazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi; - nomina le commissioni di gara;
- approva i certificati di collaudo relativi ai piani di lottizzazione;

e) - in materia di gestione del patrimonio:

- approva l'inventario dei beni di proprietà dell'Ente e suoi aggiornamenti;

f) -in materia di contenzioso:

- autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore, convenuto e/o terzo -nella sua qualità di rappresentante pro tempore del Comune provvedendo alla nomina dei difensori e approva transazioni e rinunce alle liti;

g) - in materia elettorale:

- fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali;
- delimita e assegna gli spazi per i partecipanti alle consultazioni elettorali e referendarie;

h) - concede contributi straordinari per ragioni socio-economiche e di assistenza e concede il patrocinio a iniziative e manifestazioni culturali e sportive;

i) - delibera in materia di toponomastica stradale;

l) - richiede all'Unione europea, allo Stato, alla Regione, alla Provincia e alla Comunità Montana la concessione di contributi per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento.

Articolo 19

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente, secondo quanto previsto dalla legge e dai rispettivi regolamenti di funzionamento.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche fatta eccezione per casi previsti dalla legge. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta;
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curati dal Segretario comunale.
5. I verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 20

Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
3. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
4. Il Sindaco sovrintende inoltre, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
5. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
7. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tale caso, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario. Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della rispettiva Giunta.
8. Il Sindaco può delegare a singoli Consiglieri la trattazione di questioni specifiche di particolare rilevanza. Il Consigliere delegato relaziona al Consiglio comunale sull'attività svolta.

Articolo 21

Attribuzioni quale Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo sovrintende:
 - alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e igiene pubblica;
 - allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingenti e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può chiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. Il Sindaco, inoltre, esercita le competenze in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970 n.996, approvato con D.P.R. 6 febbraio 1981 n.66.

Articolo 22

Attribuzioni quale Capo dell'Amministrazione

1. Il Sindaco quale Capo dell'Amministrazione esercita le competenze e le funzioni stabilite dalla legge e dai regolamenti e in particolare:
 - a) nomina e revoca il Segretario Comunale fra gli iscritti all'apposito Albo ed il Direttore Generale con le modalità di cui al presente Statuto;
 - b) nomina e revoca i responsabili dei servizi e attribuisce loro l'esercizio delle funzioni di cui al TUEL 267/00;
 - c) nomina e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni salvo diversa disposizione di legge;
 - d) coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
 - e) coordina l'attività politico-amministrativa del Comune;
 - f) impartisce direttive al Segretario comunale ovvero al Direttore generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa;

g) promuove e conclude Accordi di Programma nei casi e secondo quanto previsto dall'art. 34 del D. lgs 267/00 e stipula nell'interesse dell'Ente le Convenzioni di cui all'art. 30 della stessa legge;

h) quale autorità locale di pubblica sicurezza, impartisce direttive agli addetti al servizio di polizia locale e rilascia le autorizzazioni di pubblica sicurezza;

i) partecipa alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Sanitaria Locale nel distretto di competenza;

j) attribuisce ai dipendenti le funzioni di messo comunale.

Articolo 23

Linee programmatiche del mandato

1. Entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di proclamazione degli eletti, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni gli adempimenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate nel regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. La discussione si conclude con votazione palese.

3. Con cadenza annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee. Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta all'Organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato d'attuazione delle linee programmatiche.

Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Articolo 24

Il Vicesindaco

-1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco la delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

-2. Il Vicesindaco, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, esercita, altresì, le funzioni di Ufficiale di Governo.

Titolo II **ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI**

Capo I **Segretario Comunale e Direttore Generale**

Articolo 25 **Segretario Comunale**

1. Il Segretario comunale, dipendente dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali, è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto tra gli iscritti all'apposito Albo. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
3. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.
4. Il segretario comunale inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) esercita ai sensi dell'art.97 del dlgs 267/00, in aggiunta a quelle previste nei punti precedenti, ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti. Il Sindaco può, ai sensi dell'art. 109 del DLG 267/00, con proprio provvedimento, conferire al Segretario comunale funzioni di Direttore Generale; inoltre può avvalersi della facoltà di attribuire al Segretario comunale l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 dell'art.107 del DLG 267/00 con riferimento a uno o più servizi in cui si articola la struttura dell'Ente, la presidenza delle commissioni di Gara e di Concorso e ogni altro compito incluso nell'art.107 cit.
5. Il Segretario cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato regionale di controllo sugli atti degli EE.LL e attesta, su dichiarazione del Messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività dei provvedimenti e degli atti all'Ente, riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia costruttiva, cura la notificazione al Sindaco appena eletto dell'avvenuta proclamazione alla carica.
6. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
7. Il Segretario per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

Articolo 26
Direttore generale

1. Il Sindaco previa stipula di convenzione con altri Comuni, le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti, può nominare un Direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. In tale caso, il Direttore Generale provvede anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati. Il Sindaco contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore generale provvede a disciplinare i rapporti tra Segretario comunale e Direttore generale. Quando non risulti stipulata la convenzione in parola, le funzioni di direzione generale possono essere conferite dal Sindaco, con proprio provvedimento formale, al Segretario comunale, che le somma a quelle proprie ed attribuite come delineate dall'art.25 del presente Statuto.

2. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;

3. il Direttore Generale provvede:

a) alla predisposizione del piano dettagliato di obiettivi, previsto dalla lett. a) del comma 2 dell'art.197 del D.L. 267/00;

b) alla formulazione della proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del predetto decreto.

Capo II

Articolo 27

Uffici, Principi strutturali ed organizzativi

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato con apposito regolamento, adottato dalla Giunta Comunale, in conformità al presente Statuto.

2. Nelle materie soggette a riserva di legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, l'attività regolamentare e organizzativa dell'Ente è esercitata tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e, comunque in modo tale da non determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

3. Il regolamento individua le forme e le modalità di organizzazione e di gestione della struttura amministrativa e il raccordo con la direzione politica dell'Ente.

Articolo 28

Responsabili dei servizi

1. In quanto Ente privo di personale di qualifica dirigenziale il Sindaco provvede ai sensi dell'art.50, del dlgs 267/00 e per gli effetti di cui all'art.109 della stessa legge, a nominare tra i dipendenti del Ente, secondo criteri di competenza e professionalità i responsabili dei servizi.

2. Spettano ai responsabili dei servizi, ciascuno per il settore di competenza, i compiti che la legge e il presente Statuto prevedono e non riservino ad altri organi burocratici o di governo dell'Ente, comunque relativi all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati formalmente dall'organo politico.

Articolo 29 **Determinazioni**

1. I provvedimenti di competenza del Segretario comunale, del Direttore generale e dei Responsabili dei servizi assumono la denominazione di "determinazioni". Qualora le determinazioni comportino un impegno di spesa devono essere trasmesse al servizio finanziario e diventano esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

2. Le determinazioni sono affisse in copia all'Albo pretorio a cura del Messo comunale per quindici giorni. La Giunta comunale prende atto mensilmente delle determinazioni adottate nel mese precedente.

Articolo 30 **Risorse umane**

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni delle risorse umane attraverso lo sviluppo del sistema informativo, la formazione e la qualificazione professionale.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina in particolare:

- a) - la struttura organizzativo-funzionale;
- b) - la dotazione organica;
- c) - le modalità di assunzione agli impieghi.

3. Le sanzioni disciplinari nei confronti del personale dipendente, il procedimento per la loro applicazione sono regolati dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

4. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e crescita professionale del personale.

5. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata integrativa.

Titolo III

SERVIZI PUBBLICI

Articolo 31

Forme di gestione

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

2. La scelta della forma di gestione, per ciascun servizio, deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge.

3. Per i servizi pubblici da gestire in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di Azienda speciale o di Consorzio, costituzione o partecipazione di società di capitali a prevalente capitale locale pubblico.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, Unione dei Comuni, ovvero Consorzio.

5. I servizi pubblici locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento delle qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle procedure di valutazione e definizione degli standards qualitativi.

6. Il Consiglio Comunale delega alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Articolo 32

Gestione in economia e affidamento in gestione a terzi

1. Quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non è opportuno costituire un'istituzione o un'Azienda, i servizi pubblici sono gestiti in economia e possono essere disciplinati da appositi regolamenti.

2. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, i servizi pubblici sono affidati con gara a evidenza pubblica in concessione a terzi. I rapporti tra il Comune e i gestori dei servizi pubblici sono regolati da contratti di servizio; in detti contratti sono stabiliti la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, il canone da riconoscersi al Comune, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell'Ente locale, le conseguenze degli inadempimenti e le condizioni di recesso anticipato dell'Ente

locale. La gara nel rispetto degli standards qualitativi e quantitativi previsti dall'Amm/nc, è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, nonché, dei piani di sviluppo del servizio medesimo.

Articolo 33

Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di Aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Presidente delle Aziende speciali sono nominati dal Sindaco tra cittadini non facenti parte del Consiglio e/o della Giunta, che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovata esperienza di amministrazione di aziende pubbliche o private.

Articolo 34

Istituzione

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce un'Istituzione mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'Istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino:

- i costi dei servizi;
- le forme di finanziamento;
- le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazione ad alto contenuto di professionalità. Il Consiglio ed il personale sono nominati dal Sindaco.

4. Il regolamento disciplina il numero, i requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata della carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'amministrazione.

Articolo 35

Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, e sulla base dei curriculum dei candidati.

Articolo 36

Società a prevalente capitale pubblico locale e società partecipate

1. Qualora in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio pubblico sia opportuna la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il Comune può costituire o partecipare a società per azioni ovvero a società a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale.

2. Negli statuti delle Società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e di collegamento tra le Società stesse e il Comune, prevedendo che la nomina di almeno un componente il Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori sia riservata al Comune.

3. Nei casi e per le finalità previste del D.lgs 267/00 art. 116, il Comune può altresì costituire o partecipare a società per azioni ovvero a società a responsabilità limitata, senza il vincolo della partecipazione maggioritaria pubblica locale. L'atto costitutivo deve prevedere l'obbligo che la nomina di almeno un componente del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei revisori sia riservata al Comune.

4. Per le suddette nomine opera la deroga stabilita dall'art. 67 del D.lgs 267/00.

Articolo 37

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli Enti locali per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.

Titolo IV

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Articolo 38

Finanza e contabilità

Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.

Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva e ha un proprio demanio e patrimonio. L'ordinamento finanziario-contabile del Comune è riservato all'ordinamento dello Stato. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'articolo 152 del Dlgs 18/08/2000 n. 267.

Articolo 39

Tesoreria

Il Comune ha un servizio di tesoreria affidato, nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica, a un soggetto scelto fra i soggetti indicati dalla Legge. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dal Consiglio Comunale.

Articolo 40

Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti è nominato dal Consiglio Comunale.
2. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.

Articolo 41

Controllo di gestione

Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa del Comune, deve essere svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'Ente.

PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Articolo 42
Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Provincia, la Comunità Montana e Comuni vicini anche attraverso la costituzione dell'Unione dei Comuni.

Capo II
FORME COLLABORATIVE

Articolo 43
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi.

Articolo 44

ConSORZI

1. Il Consiglio comunale in coerenza ai principi statutari promuove la costituzione del consorzio con altri enti locali per gestire funzioni e servizi.
2. Il Consiglio comunale unitamente alla convenzione approva lo Statuto del Consorzio.

Articolo 45

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere interventi o programmi che necessitano della attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'interazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori, e in particolare:
 - a) deve determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) deve individuare attraverso strumenti appropriati, come il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento, e regolare i rapporti fra gli Enti coinvolti;
3. Il Sindaco definisce e stipula l'Accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge

Titolo II

Partecipazione popolare

Articolo 46

Principi

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini alla attività dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture e ai servizi dell'ente, e tutela il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
3. L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere dei cittadini e delle loro formazioni sociali su specifici problemi.

Articolo 47

Interventi nel procedimento amministrativo

1. Il regolamento assicura ai cittadini singoli e associati il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti.

Articolo 48

Istanze

- 1 I cittadini, le associazioni, i comitati in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione
- 2 La risposta viene fornita entro il termine di 60 giorni dal Sindaco o da un suo delegato.
3. Le modalità di interrogazione sono indicate nel regolamento sulla partecipazione.

Articolo 49

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità
- 2 Il regolamento determina la procedura della petizione

Articolo 50

Proposte

1. Gli elettori del Comune nel numero pari a quello richiesto per la presentazione di proposte di referendum possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 60 giorni al Consiglio comunale o alla Giunta comunale secondo la rispettiva competenza
2. L'Organo competente deve sentire i proponenti entro 90 giorni dalla proposta .

Articolo 51

Difensore civico

1. Anche in convenzione con altri Enti locali può essere istituito il Difensore civico.
2. Dura in carica 5 anni e viene eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto.
- 3 La funzione del Difensore civico è regolata dalla legge dello Stato.

Articolo 52

Referendum

1. E' ammesso il referendum consultivo e propositivo in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di concorrere alla determinazione dell'indirizzo politico amministrativo.
2. Soggetti promotori di un referendum possono essere:
 - a) il 20% del corpo elettorale del Comune;
 - b) il Consiglio comunale;
3. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione. Non può avere luogo in coincidenza di altre operazioni di voto di interesse comunale o provinciale.

Articolo 53

Diritto di accesso

A cittadini singoli o associati che vi abbiano interesse per situazioni giuridicamente rilevanti è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento.

Articolo 54

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici con le limitazioni stabilite dalla Legge e dal regolamento.
2. L'Ente deve di norma avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei per assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini nel rispetto dei principi sopra enunciati.

Articolo 55

Azione popolare

Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune

Articolo 56

Regolamenti

1. Il Comune nei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto adotta regolamenti degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici per l'esercizio delle funzioni e per la disciplina dei servizi erogati.

2. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione secondo le modalità fissate dalla Legge.

Disposizioni finali

Articolo 57

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte dell'Organo regionale preposto, a seguito della pubblicazione per 30 giorni consecutivi all'Albo pretorio Comunale. Lo Statuto è pubblicato sul "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna" e inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nei regolamenti comunali incompatibili con il presente statuto.

3. E' abrogato lo Statuto Comunale adottato dal Consiglio Comunale di Thiesi con la deliberazione n. 31 del 5 giugno 1992.

